



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

AREA TERRITORIO
SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA
Ufficio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA «COMMISSIONE SISMICA DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE», AI SENSI DELLA L.R. n. 33/2015 E SUCCESSIVE DELIBERE ATTUATIVE

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Unione n. 21 del 18 Ottobre 2017

TITOLO I

Composizione e nomina

Articolo 1. Composizione

1. La «Commissione sismica comunale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», di seguito per brevità «Commissione Sismica», è composta da 3 membri, aventi una particolare e qualificata esperienza in materia di strutture e progettazione in zone sismiche, geotecnica sismica, geologia sismica, progettazione, costruzione e collaudo di opere/strutture prefabbricate, ecc.
2. I componenti della Commissione Sismica vengono prioritariamente ricercati all'interno dei ruoli dell'Amministrazione, qualora però le professionalità non siano ivi rinvenibili, si provvede alla loro individuazione all'esterno della pubblica amministrazione, mediante procedura ad evidenza pubblica.
3. Partecipano alla Commissione Sismica, senza diritto di voto, i tecnici comunali responsabili del procedimento.
4. Ai lavori della Commissione Sismica partecipa un dipendente del Settore tecnico, di uno dei Comuni dell'Unione con funzione di segretario, nominato dal Responsabile dell'Area Territorio dell'Unione.
5. Il Presidente della Commissione Sismica può disporre l'audizione di esperti, ricercatori e studiosi di specifica competenza.

Articolo 2. Nomina e designazione

1. I componenti della Commissione Sismica devono avere una particolare e qualificata esperienza in materia di strutture e progettazione in zone sismiche, geotecnica sismica, geologia sismica, progettazione, costruzione e collaudo di opere/strutture prefabbricate, ecc.
2. I componenti della Commissione Sismica sono nominati dalla Giunta dell'Unione e nel caso in cui non siano rinvenibili all'interno degli enti associati le professionalità richieste, come previsto all'art. 1, comma 2, attraverso verifica dei curricula, presentati a seguito di pubblico bando emesso e gestito dal responsabile dell'Area Territorio dell'Unione.
3. La Commissione nella sua prima seduta utile nomina il Presidente ed il Vice Presidente.

Articolo 3. Durata

1. La durata in carica della Commissione Sismica corrisponde a quella del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione Sismica si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione.

Articolo 4. Incompatibilità

1. Fatte salve le disposizioni statali e regionali vigenti, la carica di commissario è incompatibile con:
 - a) la carica di Consigliere dell'Unione o dei Comuni aderenti;
 - b) la carica di Assessore dell'Unione o dei Comuni aderenti;
 - c) dipendenti di altre Amministrazioni alle quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sui progetti da esaminare;
 - d) la nomina di membro della Commissione per il Paesaggio, Commissione Edilizia o di altre Commissioni comunali operanti nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

Articolo 5. Conflitto d'interessi

1. I componenti della Commissione Sismica direttamente interessati, sia da un punto di vista personale che professionale, alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dalla stanza in cui si riunisce la Commissione.
2. L'obbligo di astensione, di cui al comma precedente, sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi, sia da un punto di vista personale che professionale, facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado o al coniuge o al convivente di un membro della Commissione Sismica.

Articolo 6. Incompatibilità sopravvenuta

1. I membri della Commissione Sismica decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità, di cui all'art. 4, sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

Articolo 7. Assenze ingiustificate/surroga dei commissari

1. I Commissari decadono automaticamente, se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione Sismica. La Giunta dell'Unione provvederà alla nomina in sostituzione dei membri decaduti, attingendo alla graduatoria conseguente alla selezione pubblica di cui all'art. 2.
2. Il Presidente della Commissione Sismica, qualora riscontri comportamenti scorretti da parte dei Commissari e gravi carenze nelle istruttorie dei pareri rilasciati, ne dà immediata comunicazione al Responsabile dell'Area Territorio, il quale, dopo attenta analisi dei fatti, può demandare alla Giunta dell'Unione di provvedere alla revoca dell'incarico e alla nomina di un nuovo Commissario, utilizzando l'elenco proveniente dal Bando di cui all'art. 2.

TITOLO II

Le attribuzioni

Articolo 8. Attribuzioni della Commissione Sismica

1. L'attività della Commissione Sismica è quella di supportare i Comuni dell'Unione ed in particolare l'Autorità Competente in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, come individuata ai sensi della L.R. n. 33/2015, nello svolgimento delle funzioni previste dalla normativa regionale in materia sismica, come delegate da Regione Lombardia ai Comuni.
2. La Commissione Sismica supporta gli uffici nell'esame dei contenuti della documentazione presentata, a valle della verifica della completezza, coerenza e regolarità della documentazione svolta dal personale dell'ufficio, con particolare riferimento alla:
 - completezza dei contenuti della documentazione presentata;
 - adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all'intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni ed alla pericolosità geologica del sito nel rispetto delle norme geologiche di piano;
 - congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all'intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni.
3. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività della Commissione Sismica si svolge mediante espressione di pareri preventivi, qualora richiesti dall'utenza su materie attinenti l'incarico; pareri obbligatori e vincolanti nei casi di rilascio dell'autorizzazione sismica e certificazioni sismiche, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. n. 33/2015, come meglio specificati nel successivo art. 9;

4. La Commissione Sismica può essere coinvolta dal Responsabile dell'Area Territorio nella fase di controllo per i sopralluoghi di competenza, qualora ravvisi la necessità di un supporto degli esperti, al fine di valutare la rispondenza delle opere realizzate al progetto depositato, autorizzato o certificato.
5. La Commissione Sismica, o un suo componente, potrà inoltre essere chiamata dal Responsabile dell'Area Territorio ad esprimere un parere nei casi, in cui si verifichino calamità naturali, incendi, ecc.

Articolo 9. Pareri obbligatori ex Lege

1. Il parere della Commissione Sismica è obbligatoriamente richiesto nei casi di Autorizzazione e/o Certificazione Sismica di competenza comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della LR 33/2015.
2. La Commissione Sismica valuterà a sorteggio le pratiche sismiche depositate anche nel caso di interventi minimali, quali:
 - costruzioni semplici in muratura (punto 7.8.1.9 delle N.T.C. 2008);
 - vani tecnici interrati, ad uso privato e pubblico;
 - interventi su costruzioni esistenti, riguardanti elementi non strutturali o elementi strutturali secondari, individuati ai sensi del punto 7.2.3. delle N.T.C. 2008, che incidono sul comportamento sismico complessivo della struttura.

Articolo 10. Controlli

1. I controlli di cui all'art. 10 della L.R. n. 33/2015 riguardano le opere e le costruzioni, i cui progetti sono stati depositati o soggetti a certificazione per gli interventi di sopraelevazione.
2. Il Comune di competenza effettua i controlli a campione previsti, anche servendosi della Commissione Sismica.
3. La Commissione Sismica unitamente ad un funzionario del Comune di competenza effettuerà i suddetti controlli, mediante verifica documentale con un sopralluogo in cantiere, al fine di valutare la rispondenza delle opere realizzate al progetto depositato.
4. I controlli si svolgeranno secondo le modalità contenute nella D.G.R. 30/03/2016, n. 5001.

Articolo 11. Casi di esclusione del parere

1. Il parere della Commissione Sismica non è richiesto nei casi, in cui si tratti di rettificare meri errori materiali riscontrati sugli elaborati tecnici già sottoposti all'attenzione della Commissione stessa.

Articolo 12. Modalità di valutazione della Commissione Sismica

1. Il parere rilasciato dalla Commissione Sismica riguarda la valutazione degli aspetti strutturali del progetto, anche in riferimento all'adeguatezza e completezza dei contenuti progettuali, alla corrispondenza tra indagini conoscitive e parametri progettuali, alla congruità tra elaborati architettonici, strutturali, geologici e geotecnici e alla rispondenza alle norme tecniche, e può contenere proposte di prescrizioni o integrazioni al progetto presentato.

TITOLO III Funzionamento

Articolo 13. Ordine del giorno e convocazione

1. I progetti vengono inseriti nell'ordine del giorno e sottoposti all'esame della Commissione Sismica secondo il loro ordine cronologico di presentazione o di loro integrazioni al protocollo comunale.
2. La Commissione Sismica è convocata dal segretario della stessa, previa consultazione con il Presidente, inviando a tutti i componenti l'ordine del giorno, almeno tre giorni prima della seduta, presso la sede dell'Unione.
3. Dalla data del ricevimento dell'avviso a quello della seduta, i componenti potranno esaminare i progetti inseriti all'ordine del giorno, conservati presso gli uffici.

Articolo 14. Validità delle sedute e delle decisioni della Commissione Sismica

1. La Commissione in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti almeno la metà dei componenti della Commissione stessa, oltre al Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i componenti della Commissione nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad un'altra adunanza di seconda convocazione.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che deve avere luogo in giorno diverso da quello in cui è stata convocata la prima, la Commissione è validamente costituita qualora sia presente la maggioranza dei componenti, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
3. Un dipendente dell'Ufficio Tecnico comunale di competenza ricoprirà l'incarico di segretario; allo stesso funzionario incombe l'onere della stesura del verbale della seduta.
4. Il Presidente potrà ammettere l'audizione del progettista e del richiedente del permesso di costruire.
5. La Commissione, qualora lo ritenga utile, potrà richiedere di eseguire sopralluoghi.
6. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.

Articolo 15. Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione Sismica non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere solo il tecnico limitatamente all'illustrazione del progetto, non alle successive fasi di esame ed espressione del parere.
2. Il Presidente della Commissione Sismica può disporre l'audizione di esperti, ricercatori e studiosi di specifica competenza, come indicato all'art. 1.

Articolo 16. Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio Tecnico comunale di competenza senza diritto di voto.
2. Il segretario della Commissione Sismica provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta e archiviazione; i verbali delle adunanze devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, dal segretario e da tutti i membri presenti.
3. Le valutazioni dei Commissari devono essere richiamate per esteso nei verbali di seduta, allegando il parere di cui all'art. 9.

Articolo 17. Compensi

1. Ai componenti della Commissione Sismica, escluso il segretario, viene riconosciuto un compenso a seduta, da intendersi onnicomprensivo e al lordo di ogni ritenuta e/o imposta.

2. L'importo massimo dei rimborsi spese e le modalità di pagamento sono da definirsi con delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni.